

(N. 3033)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3009)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

#### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1, dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 3° provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.